

Il taglia debiti riduce l'esposizione fiscale per le ditte in crisi

Claudio Carpentieri



Negli ultimi anni il sovraindebitamento fiscale delle piccole imprese e delle famiglie ha trovato posto nell'agenda della politica. Sovraindebitamento frutto degli anni bui delle crisi economiche del passato, una delle quali quella legata alla pandemia da Covid-19, insieme all'elevata pressione fiscale. Da qui l'esigenza di arrivare a norme di emergenza che hanno portato al riconoscimento di ben cinque rottamazioni dei debiti fiscali iscritti a ruolo. Il cosiddetto magazzino fiscale maturato al 31 gennaio 2025 è arrivato a 1.279 miliardi di euro, secondo i dati forniti al Parlamento con l'Indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale in carico all'AdE Riscossione del 27 marzo 2025.

Ad oggi invece, non è ancora ben noto che affianco a queste disposizioni di emergenza esiste una disciplina specifica e strutturale che consente ai consumatori, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori autonomi ed, in generale, a tutti coloro non soggetti alle procedure concorsuali, di chiedere una ristrutturazione del debito complessivo quando il sovraindebitamento è incolpevole.

È vero, infatti, che ora nel codice della crisi d'impresa, proprio per questi soggetti, sussistono delle procedure specifiche per il sovraindebitamento che, oltre ai debiti finanziari, comprendono anche i debiti fiscali. Una tra queste porta alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli articoli 65 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, coinvolge l'agenzia delle Entrate - Riscossione

(AdeR) insieme all'ente creditore nella sua qualità di creditore pubblico incaricato della riscossione mediante ruolo (ad esempio, l'agenzia delle Entrate l'agenzia delle Dogane ovvero ente locale).

Tuttavia, la possibilità di accedere a questa procedura è concreta solamente nelle ipotesi in cui il sovraindebitamento non sia causato da colpa grave, malafede o frode. Ossia nelle ipotesi in cui, ad esempio, l'elevato ammontare dei debiti fiscali non sia determinato da comportamenti di evasione fiscale ovvero in generale da comportamenti che rendono evidente uno stile di vita sopra le possibilità che, nella sostanza, ha determinato la dissipazione delle somme necessarie per pagare i tributi. Al contrario, a titolo di mero esempio, è possibile accedere alla procedura in caso di una malattia del consumatore con la conseguente riduzione del reddito ovvero aumento dei costi sostenuti per le terapie. In tema di piccola impresa o dell'attività professionale un sovraindebitamento incolpevole può essere determinato da una modificazione radicale della clientela tale da determinare una riduzione di reddito importante.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dagli articoli 67 e seguenti del Codice della crisi d'impresa, la procedura si avvia con la presentazione della proposta da parte del debitore tramite l'Organismo di Composizione della Crisi (Occ), con l'elenco dei creditori, le somme dovute, le cause di prelazione, la composizione del patrimonio e le entrate familiari. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma.

La domanda deve essere presentata al giudice tramite un Organismo costituito nel circondario del tribunale competente nel procedimento. Dal canto suo l'Ente creditore nell'ambito della procedura può esprimere le sue valutazioni ed osservazioni relativamente alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il deposito della domanda sospende, in alcuni casi, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura nonché, in presenza delle misure protettive, concesse ai sensi dell'articolo 70 del Codice della crisi, è sospesa ogni attività di riscossione coattiva, impedendo all'agente della riscossione di avviare o proseguire azioni esecutive, iscrizioni di fermo o ipoteche. Si tratta, quindi, di una procedura a regime che tende a tutelare sia i cittadini, consentendo loro di riprendere le fila della propria situazione debitoria, ma anche lo Stato tramite un piano credibile e concreto volto ad incassare quanto più possibile, quando lo

squilibrio patrimoniale irreversibile non è dovuto a colpa o dolo del contribuente.

Responsabile politiche fiscali Cna

© RIPRODUZIONE RISERVATA